

Legge regionale 03 marzo 1998 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

Art. 32

(Sede dell'ARPA)

1. La sede dell' ARPA sarà individuata dallo Statuto, come approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, in base a criteri di economicità, baricentricità ed efficienza.